

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza

Decreto Legge nr.30 del 13 marzo 2021
Gazzetta Ufficiale nr.62 del 13 marzo 2021



CISL
SCUOLA

ART.1**(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)****Comma 1 – Zone arancioni**

Periodo di applicazione:	Dal 15 marzo al 2 aprile . Giornata del 6 aprile .
Applicazioni:	Ai territori delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in “ zona gialla ” si applicano le disposizioni previste dall’art.1, comma 16-septies, lettera b) del Decreto Legge 33/2020 per le “ zone arancioni ”.
Norme di interesse:	Per la “ zona arancione ” l'attività didattica ed educativa per l'infanzia, primaria e per le scuole secondarie di primo grado continua a svolgersi integralmente in presenza. Per la scuola secondaria di secondo grado è garantita l'attività didattica in presenza almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della DAD. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori o per realizzare l'effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con BES (art.21 DPCM 2 marzo 2021).

I Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome possono disporre la sospensione delle attività dei servizi educativi e delle attività scolastiche di ogni ordine e grado (con attivazione della DAD) a seguito dell'adozione di misure stringenti di isolamento per:

- la presenza di varianti del virus COVID-19 connotate da alto rischio di diffusività;
- la resistenza del virus al vaccino;
- la capacità del virus di indurre in malattia grave;
- incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti;
- motivata e eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico (art.21, comma 2, DPCM 2 marzo 2021).

Viene ribadito l'uso obbligatorio delle **mascherine** salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa.

Il tavolo istituito presso le Prefetture ha il compito di definire il coordinamento tra orari delle lezioni e trasporto pubblico locale. Le scuole secondarie di secondo grado organizzano il piano di lavoro del personale ATA e gli orari delle attività didattiche sulla base delle decisioni assunte dal tavolo.

Le riunioni degli **organi collegiali** delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono svolte solo con modalità a distanza.

Sono sospesi i viaggi di istruzione e le uscite didattiche comunque denominate fatto salvo per le attività relative ai PCTO.



Comma 2 – Zone rosse

Periodo di applicazione:	Dal 15 marzo al 6 aprile .
Applicazioni:	Le norme previste per le “ zone rosse ” si applicano anche alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.
Norme di interesse:	Per la zona rossa è prevista la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado con ricorso alla DAD. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per realizzare l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con BES (art.43 DPCM 2 marzo 2021). In tale zona, i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza in servizio.

ART.2

(Congedi per genitori e bonus baby-sitting)

Comma 1 – Lavoro agile per i genitori di figlio convivente minore di anni 16

Tipo Agevolazione:	Prestazione della propria attività in modalità agile.
Requisito:	Genitore di figlio convivente minore di anni 16 .
Destinatari:	Lavoratori dipendenti, alternativamente all’altro genitore.
Periodi di agevolazione:	Periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata: - della sospensione delle attività didattiche in presenza - della infezione da SARS Covid-19 del figlio - della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Limitazioni:	Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile oppure non svolge alcuna attività lavorativa oppure è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire delle misure previste dai commi 2 e 5 dell’articolo (modalità agile o astensione dal lavoro) o dal bonus baby-sitter (comma 6) salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste (comma 7).
Durata delle agevolazioni:	fino al 30 giugno (comma 9).



Commi 2 e 3 – Astensione dal lavoro per i genitori di figlio convivente minore di anni 14 per impossibilità di prestare attività in modalità agile

Tipo Agevolazione:	Astensione dal lavoro nel SOLO caso in cui la prestazione non possa essere svolta in modalità agile.
Requisito:	Genitore di figlio convivente minore di anni 14 .
Destinatari:	Lavoratori dipendenti, alternativamente all'altro genitore.
Periodi di agevolazione:	Periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata: - della sospensione delle attività didattiche in presenza - della infezione da SARS Covid-19 del figlio - della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Limitazioni:	Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità oppure non svolge alcuna attività lavorativa oppure è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire delle misure previste dai commi 2 e 5 dell'articolo (modalità agile o astensione dal lavoro) o dal bonus baby-sitter (comma 6) salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste (comma 7).
Indennizzo:	Indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Durata delle agevolazioni:	Fino al 30 giugno (comma 9).

Commi 2 e 3 - Astensione dal lavoro per i genitori di figli con disabilità grave

Tipo Agevolazione:	Astensione dal lavoro.
Requisito:	Genitore di figlio iscritto a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Destinatari:	Lavoratori dipendenti, alternativamente all'altro genitore.
Periodi di agevolazione:	Periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della: - sospensione delle attività didattiche in presenza - chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale in cui è ospitato il figlio
Limitazioni:	Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo (retribuito o no) oppure non svolge alcuna attività lavorativa oppure è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire delle misure previste dai commi 2 e 5 dell'articolo (modalità agile o astensione dal lavoro) o dal bonus baby-sitter (comma 6) salvo che



Indennizzo:	sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste (comma 7). Indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Durata delle agevolazioni:	Entro il 12esimo anno di vita del figlio disabile con gravità. Fino al 30 giugno 2021

Comma 4 – Riconversione dei periodi fruiti ai sensi degli artt.32 e33 del D.Lgs 151/2001

Tipo Agevolazione:	Trasformazione, a domanda, dei congedi fruiti ai sensi dell'art. 32 (congedo parentale) e dell'art.33 (prolungamento del congedo parentale fino a tre anni per genitori di figli minori con handicap in condizione di gravità) nel congedo per astensione dal lavoro
Destinatari:	Genitori con figli minori di 12 anni e con figli minori con disabilità grave
Periodi di agevolazione:	dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto legge , i periodi di: - sospensione delle attività didattiche in presenza del figlio - durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio - quarantena del figlio
Limitazioni:	possono essere convertiti, a domanda , nel congedo di cui al comma 2 Non si applicano le limitazioni previste per le altre agevolazioni
Indennizzo:	Indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Tali periodi non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Durata delle agevolazioni:	Fino alla data di entrata in vigore del Decreto Legge

Comma 5 – Astensione dal lavoro senza retribuzione per figli di età compresa tra 14 e 16 anni

Tipo Agevolazione:	Astensione dal lavoro, alternativamente all'altro genitore.
Requisito:	Genitore di figlio di età compresa tra i 14 e i 16 anni.
Destinatari:	Lavoratori dipendenti, alternativamente all'altro genitore.
Periodi di agevolazione:	Periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della: - della sospensione delle attività didattiche in presenza - della infezione da SARS Covid-19 del figlio - della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.



- Limitazioni:** Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo (retribuito o no) oppure non svolge alcuna attività lavorativa oppure è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire delle misure previste dai commi 2 e 5 dell'articolo (modalità agile o astensione dal lavoro) o dal bonus baby-sitter (comma 6) salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni **14** avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste (comma 7).
- Indennizzo:** Aspettativa non retribuita. Non è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa. Divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.
- Durata delle agevolazioni:** **Fino al 30 giugno 2021**

Comma 8 – Limite finanziario alla fruizione dei benefici

- Limiti:** I benefici previsti ai commi da 2 a 7 del Decreto Legge (congedo per impossibilità di svolgere la propria attività in modalità agile, congedo per figli con disabilità grave, trasformazione dei periodi di congedo parentale e prolungamento del congedo parentale) sono riconosciuti nel limite di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021.
Nel caso in cui si raggiunga il limite stabilito, l'INPS non prende in esame ulteriori domande.

Comma 9 – Sostituzione personale docente, educativo ed ATA

- Modalità di attuazione:** Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo ed ATA che usufruisce dei benefici previsti dall'art.2 è autorizzata una spesa nei limiti di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.